



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

N.° DALL/52269/10.3.1

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0003401 P-
del 20/04/2015



11405697

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO

LORO SEDI

Al Ragioniere Generale
dello Stato

R O M A

OGGETTO: schema decreto legislativo recante interventi di riforma del sistema tributario mediante la trasmissione telematica generalizzata delle operazioni IVA e della tracciabilità dei pagamenti in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettere d) e g), della legge n. 23 del 2014.

(ESAME PRELIMINARE)

(PRESIDENZA - ECONOMIA E FINANZE)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

d'ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI IVA E DI CONTROLLO DELLE CESSIONI DI BENI EFFETTUATE ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9, COMMA 1, LETTERE D) E G), DELLA LEGGE 11 MARZO 2014, N. 23

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale è stata conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera d), con il quale il Governo è delegato a introdurre norme per incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti, e l'articolo 9, comma 1, lettera g), con il quale il Governo è delegato a prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ... 2015;

ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e, per i profili di carattere finanziario, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ... 2015;

SULLA proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

(Fatturazione elettronica)

1. A decorrere dal 1° luglio 2016 l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione e trasmissione delle fatture elettroniche. Per specifiche categorie di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, viene messo a disposizione, anche con riferimento alle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito dall'Agenzia delle entrate, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all'allegato A del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla data di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti telematiche, le informazioni acquisite.
3. Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto possono optare, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria anche nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le regole tecniche e i termini per la trasmissione telematica, in formato strutturato, di cui al comma 3, secondo principi di semplificazione, di economicità e di minimo aggravio per i contribuenti, nonché le modalità di messa a disposizione delle informazioni di cui al comma 2.
5. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 3, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell'attività economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attività conoscitiva.
6. Ai contribuenti che optano per la trasmissione telematica delle fatture elettroniche ai sensi del comma 3 si applica, in caso di omissione della predetta trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Articolo 2

(Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituisce gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 è obbligatoria per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici.
3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria anche nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma 3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi modelli e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
5. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni.
6. Ai soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Articolo 3

(Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi)

1. Per i soggetti che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, e, sussistendone i presupposti, sia di tale opzione che di quella di cui all'articolo 2, comma 1:
 - a) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

b) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea;

c) i rimborsi di cui all'articolo 30 del predetto decreto n. 633 sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al secondo comma del predetto articolo.

Articolo 4

(Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti)

1. Con effetto dal 1° gennaio 2017, per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, l'Agenzia delle entrate realizza un programma di assistenza, differenziato per categoria di soggetti, con cui sono messi a disposizione, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell'IVA e vengono meno:

a) l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) l'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-bis del predetto decreto n. 633.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che i soggetti passivi IVA effettuino la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, comma 4, e, qualora effettuino operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, optino per la facoltà di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i soggetti ammessi al regime di cui al comma 1, tra i quali possono esservi anche soggetti non di minori dimensioni che intraprendono attività d'impresa, arte o professione. Per tali ultimi soggetti il regime di cui al comma 1 si applica per il periodo in cui l'attività è iniziata e per i due successivi.

Articolo 5

(Cessazione degli effetti premiali)

1. Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 1, comma 6, e 2, comma 6, in caso di omissione della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle fatture elettroniche e delle relative variazioni, emesse e ricevute, e dei dati dei corrispettivi ovvero di trasmissione con dati incompleti o inesatti, vengono meno gli effetti previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 4, comma 1, salvo che il contribuente trasmetta correttamente e telematicamente i predetti dati entro un termine da individuarsi con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 4 e articolo 2, comma 4.

Articolo 6

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2, pari a 6,12 milioni di euro per l'anno 2016 e a 9,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7

(Abrogazioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è abrogato l'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO RECANTE INTERVENTI DI RIFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO MEDIANTE LA TRASMISSIONE TELEMATICA GENERALIZZATA DELLE OPERAZIONI IVA E DELLA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 1, LETTERE D) E G), DELLA LEGGE N. 23 DEL 2014.

Relazione illustrativa

Il presente decreto legislativo dà attuazione alle disposizioni dell'art. 9, comma 1 lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23.

La fatturazione elettronica è un obiettivo faro dell'Agenda Digitale Europea poiché rappresenta una delle principali leve per diffondere la cultura digitale nel mondo delle imprese, efficientare i loro processi amministrativi e ridurre i costi di gestione. La Commissione Europea ha stimato in 240 miliardi di euro i risparmi che si potrebbero ottenere in Europa se entro il 2020 venissero emesse e scambiate solo fatture elettroniche (COM n. 712/2010): per tale motivo ha avviato una serie di iniziative sia sul fronte regolamentare (ad esempio l'emanazione della Direttiva 2014/55/UE sull'uso della fatturazione elettronica negli appalti pubblici) sia su quello tecnico-operativo (istituendo il *Multi-stakeholders Forum on e-invoicing*), per raggiungere l'obiettivo prefissato dall'Agenda Digitale.

L'OCSE, così come la stessa Commissione Europea, in più occasioni ha ufficialmente dichiarato che l'adozione di sistemi di fatturazione elettronica possono migliorare il rapporto tra Amministrazione fiscale e contribuenti semplificando e riducendo gli adempimenti fiscali di questi ultimi e producendo, nel contempo, una forte spinta alla *tax compliance*.

Tanto premesso, al fine di diffondere l'utilizzo della fatturazione elettronica in Italia, l'articolo 1, comma 1, introduce le previsioni di messa a disposizione, da parte dell'Agencia delle entrate e a partire dal 1 luglio 2016, di soluzioni tecniche gratuite per consentire a tutti i soggetti passivi IVA di generare e trasmettere una fattura elettronica anche tra privati e, per specifiche categorie di soggetti passivi IVA da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche di conservare le medesime fatture (comma 1). Per tali contribuenti viene messo a disposizione, anche con riferimento alle fatture elettroniche scambiate tra privati, il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione attualmente distribuito da Unioncamere in collaborazione con AgID, previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 3 aprile 2013 n. 55 attuativo dell'art. 1, comma 213 lettera f) della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il **comma 2** prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agencia delle entrate, metta a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA, gratuitamente e a partire dal 1 gennaio 2017, il Sistema di Interscambio per consentire la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche tra privati residenti nel territorio dello Stato. Condizione tecnica necessaria per utilizzare il SdI è che il contribuente utilizzi il formato della "fattura PA". Al contempo, la norma prevede anche che l'Agencia delle entrate renda un servizio aggiuntivo ai contribuenti, mettendo loro a disposizione – sempre telematicamente – le informazioni acquisite dal Sistema di Interscambio (comma 2).

Il Sistema di Interscambio, opportunamente potenziato, può svolgere compiti analoghi a quelli per i quali è stato realizzato (veicolazione da “molti” - fornitori PPAA - a “molti” - PPAA - delle fatture elettroniche). Tale soluzione si fonda, tecnicamente, su:

- a. un incremento degli impegni per la conduzione dell’infrastruttura informatica (aumento della capacità operativa ed adeguamento dell’assistenza agli utenti);
- b. l’individuazione di un archivio anagrafico che, analogamente all’Indice PA per gli enti pubblici, funga da “indirizzario” per la consegna delle fatture ai cessionari/committenti.

Questo approccio è anche suggerito dall’opportunità offerta dall’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della PA, esteso a tutta la PA dal 31 marzo 2015 e che interessa circa 2 milioni di soggetti passivi IVA che hanno rapporti con le PPAA. Infatti, l’introduzione della trasmissione telematica dei dati delle fatture mediante le stesse regole (file xml) e la medesima infrastruttura (il Sistema di Interscambio) utilizzate per la fattura nei confronti della PA, consente una riduzione dei costi di adeguamento a carico delle imprese che in buona parte si sono già dotate degli strumenti necessari.

In sintesi, quindi, la disposizione prevede incisive misure per supportare i contribuenti - con una attenzione particolare alle micro e piccole imprese - che decidono di optare per l’adozione della fatturazione elettronica:

1. la messa a disposizione di soluzioni tecniche di base (software) gratuite per la generazione e la trasmissione delle fatture elettroniche tra fornitore e cliente;
2. la messa a disposizione, sempre gratuitamente, del Sistema di Interscambio, oggi già utilizzato dalle imprese per trasmettere le fatture elettroniche alla PA, quale strumento di veicolazione sicuro e immediato per trasmettere le fatture elettroniche tra fornitore e cliente;
3. la messa a disposizione di una “piattaforma web” dove i contribuenti possono - sempre gratuitamente - consultare in tempo reale lo stato delle loro operazioni rilevanti ai fini IVA e le informazioni ad esse riferite, qualora i contribuenti scelgano di sfruttare il Sistema di Interscambio per veicolare le fatture elettroniche scambiate tra di loro;
4. la messa a disposizione, per specifiche categorie di soggetti, del servizio gratuito di conservazione della fatture elettroniche.

Poiché due soggetti passivi IVA possono scambiare tra loro fatture elettroniche, la disposizione di cui al **comma 3** offre la facoltà a questi contribuenti di optare, per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017, per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate di tutte le fatture (e le relative variazioni) generate elettronicamente e scambiate con i propri clienti e fornitori, anche mediante il citato Sistema di Interscambio. L’opzione ha effetto per cinque anni, decorrenti dall’inizio dell’anno solare in cui essa è esercitata, e se non revocata, si rinnova automaticamente di quinquennio in quinquennio.

Nel caso in cui il contribuente voglia usufruire, come previsto dal comma 2, del Sistema di Interscambio per emettere e ricevere le proprie fatture elettroniche, la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle sole fatture generate elettronicamente e scambiate con i propri clienti e fornitori residenti nel territorio dello Stato è automaticamente assolta, poiché il Sistema di Interscambio acquisirà - per conto dell’Agenzia delle entrate - le informazioni delle fatture di cui effettuerà la veicolazione.

Un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria anche nell’ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in

base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467 (si fa specifico richiamo, in questo senso, al Forum italiano sulla fatturazione elettronica istituito con decreto del Direttore del Dipartimento delle Finanze del 13.12.2011), definirà le modalità tecniche e la tempistica della trasmissione – in formato strutturato – delle fatture all’Agenzia stessa (**comma 4**).

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (**comma 5**) saranno stabilite innovative e semplificate modalità di controlli a distanza degli elementi informativi acquisiti dall’Agenzia delle entrate al fine di:

- ✓ semplificare i controlli, anche da remoto, utilizzando gli elementi acquisiti telematicamente dall’Agenzia, altra documentazione rilevante ai fini IVA nonché i dati delle transazioni effettuate;
- ✓ ridurre gli adempimenti dei contribuenti;
- ✓ non ostacolare il normale svolgimento dell’attività economica;
- ✓ escludere la duplicazione di attività conoscitiva.

Il comma 6, infine, stabilisce specifiche sanzioni in caso di trasmissione dei dati delle fatture incompleti o non veritieri in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi.

Con il **comma 1 dell’articolo 2** viene previsto che, a partire dal 1° gennaio 2017, tutti i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizio al minuto possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle entrate.

L’opzione ha effetto per cinque anni, decorrenti dall’inizio dell’anno solare in cui essa è esercitata, e se non revocata, si rinnova automaticamente di quinquennio in quinquennio.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati dei corrispettivi, sostituisce gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Il **comma 2** prevede che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica è obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici.

Il **comma 3** prevede che la memorizzazione e trasmissione dei dati avvenga direttamente tramite apparecchi dotati di tecnologia in grado di garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.

Il **comma 4** demanda ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria anche nell’ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, la definizione delle modalità di opzione, le informazioni da trasmettere, le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica ed ogni altra disposizione necessaria attuativa.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi stabilisce una modalità diversa di assolvimento di certificazione fiscale degli stessi (**comma 5**), più al passo con i tempi e fortemente orientata alla semplificazione dell’adempimento originario. La modalità di assolvimento della certificazione da parte del contribuente, aggiunge solo un’azione in più a ciò che oggi lo stesso è già chiamato obbligatoriamente a effettuare. Tale “azione”, costituita dalla trasmissione telematica dei dati è automatica poiché prodotta da uno strumento tecnologicamente compatibile di cui deve dotarsi il

contribuente. Naturalmente, qualora il cliente ne faccia richiesta rimane fermo l'obbligo di emissione della fattura. Tipologie di documentazione idonee a rappresentare anche ai fini commerciali le operazioni potranno essere definite da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, con il Ministro dello sviluppo economico.

Infine, il **comma 6** prevede, a carico dei soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica e dei soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici, il mantenimento delle sanzioni di cui agli articoli 6, comma 3 e 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997 in caso di mancata memorizzazione o trasmissione - mediante registratore di cassa (o altra tecnologia) - dei corrispettivi incassati.

L'articolo 3 prevede per i soggetti che effettuano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture (di cui all'articolo 1, comma 3) e, sussistendone i presupposti, per coloro che effettuano sia la predetta opzione che quella relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (articolo 2, comma 1), vengono meno gli obblighi di comunicazione "spesometro", "black list" ed elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi intracomunitarie ricevute e degli acquisti di beni. Inoltre i rimborsi IVA sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale anche in assenza dei presupposti descritti dall'articolo 30 del D.P.R. n. 633, del 1972.

In linea con i principi e criteri del legislatore delegante, l'articolo 4 introduce, a valere sempre dal 1° gennaio 2017 e per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, la riduzione di adempimenti amministrativi e contabili mediante: la messa a disposizione, in via telematica, degli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell'IVA; il superamento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/1972; l'ottenimento di rimborsi IVA di cui all'articolo 38-bis del d.P.R. n. 633/1972, senza necessità di garanzie o visto di conformità.

Condizione necessaria per usufruire della riduzione degli adempimenti (**comma 2**) è che i soggetti passivi IVA effettuino la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture e delle relative variazioni, emesse e ricevute (effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio con riferimento alle operazioni realizzate con soggetti residenti nel territorio dello Stato) e, qualora effettuino operazioni di cui all'articolo 22, del D.P.R. n. 633, del 1972, optino per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto.

Mediante apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno individuate le categorie di soggetti che possono accedere al regime premiale, tra i quali possono rientrare anche soggetti non di minori dimensioni per il periodo in cui l'attività è iniziata e per i due successivi (**comma 3**).

L'articolo 5 stabilisce che, in caso di omessa trasmissione telematica delle fatture o dei dati dei corrispettivi, ovvero per la trasmissione di dati (delle fatture e dei corrispettivi) in maniera incompleta o non veritiera, i contribuenti non usufruiscono più della riduzione degli adempimenti sopra specificati e a loro si applicano comunque le sanzioni specificate agli articoli 1 e 2.

Il contribuente può comunque evitare di perdere il vantaggio della riduzione degli adempimenti se provvede a regolarizzare la trasmissione entro un termine che verrà definito

con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, comma 4 e all'articolo 2, comma 4.

L'**articolo 6** detta disposizioni per la copertura dei relativi oneri ai quali si provvedere mediante riduzione dello specifico fondo di cui all'articolo 16 della legge delega n. 23 del 2014.

Con l'**articolo 7** si dispongono le abrogazioni delle norme non più compatibili con il nuovo sistema di trasmissione telematica delle fatture e dei dati dei corrispettivi.

Relazione tecnica

L'articolo 1 introduce le previsioni di messa a disposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di soluzioni tecniche gratuite per consentire a tutti i soggetti passivi IVA di generare e trasmettere una fattura elettronica anche tra privati, nonché consentire, oltre la generazione e trasmissione, anche la conservazione delle medesime fatture (comma 1).

La disposizione, inoltre, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia delle entrate, metta a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA, gratuitamente, il Sistema di Interscambio per consentire anche la veicolazione delle fatture elettroniche tra privati. Condizione tecnica necessaria per utilizzare il SdI è che il contribuente utilizzi il formato fattura PA. Al contempo, la norma prevede anche che l'Agenzia delle entrate renda un servizio aggiuntivo ai contribuenti, mettendo loro a disposizione – sempre telematicamente – le informazioni acquisite dal Sistema di Interscambio (comma 2).

Poiché due soggetti passivi IVA possono scambiare tra loro fatture elettroniche (anche senza usufruire del Sistema di Interscambio), la novellata disposizione offre la facoltà (per un periodo di almeno 5 anni rinnovabili automaticamente) a questi contribuenti di scegliere, per le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate a partire dal 1° gennaio 2017, tra i vigenti adempimenti comunicativi “spesometro”, “black list” (art. 21 del dl n. 78/10 e art. 11, comma 1, del dl n. 40/10) e di presentazione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi intracomunitarie ricevute e degli acquisti di beni (art. 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) e la trasmissione telematica di tutte le fatture – scambiate con i propri clienti – all'Agenzia delle entrate (comma 3): un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate definirà le modalità tecniche e la tempistica della trasmissione di tali fatture elettroniche (comma 4).

Le disposizioni normative che disciplinano gli obblighi comunicativi “spesometro”, “black list” (art. 21 del dl n. 78/10 e art. 11, comma 1, del dl n. 40/10) e di presentazione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi intracomunitarie ricevute e degli acquisti di beni (art. 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), pertanto, non vengono abrogate.

Tanto premesso, per realizzare e gestire tecnicamente il processo di trasmissione telematica delle fatture (anche elettroniche) – impiantato su soluzioni tecniche già esistenti per la gestione del processo di fatturazione elettronica verso la PA (ex art. 1, commi da 209 a 213, della Legge n. 244/07) e quindi “scalabili” – la SOGEI ha stimato:

- ✓ un **costo una tantum** per l'acquisto/realizzazione di specifici **software** pari a complessivi **euro 1.220.000** (al lordo dell'IVA);
- ✓ dei **costi di esercizio annui** per l'**acquisizione o la veicolazione** rispettivamente delle fatture elettroniche (anche mediante Sistema di Interscambio), nonché l'**elaborazione** dei dati, pari ad **euro 5.469.508** (al lordo dell'IVA)
- ✓ dei **costi di esercizio annui** per la **messa a disposizione telematica dei dati al contribuente** pari ad **euro 4.270.000** (al lordo dell'IVA)

Sintetizzando, quindi, i costi per lo Stato derivanti dall'approvazione della disposizione di cui all'articolo 1 (trasmissione telematica delle fatture, anche mediante il SdI) sono stimati come segue:

RAGIONE DEL COSTO	COSTO
Acquisto/realizzazione software (SOGEI)	€ 1.220.000

TOTALE COSTI <i>UNA TANTUM</i>	€ 1.220.000
Acquisizione dati e veicolazione FE <i>annuali</i> (SOGEI)	€ 5.469.508
Elaborazione e messa a disposizione dati (SOGEI)	€ 4.270.000
TOTALE COSTI <i>ANNUI</i>	€ 9.739.508

Gli effetti complessivi di gettito così definiti incidono su più anni a partire dal 2016 in quanto l'art. 1, commi 1 e 2, della disposizione normativa prevedono che già a decorrere dal 1 luglio 2016 l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti soluzioni gratuite per la generazione e trasmissione delle fatture elettroniche anche mediante Sistema di Interscambio, nonché per la messa a disposizione telematicamente delle stesse. Pertanto, la ripartizione annua dei costi è la seguente:

Effetti complessivi (dati in milioni di euro)

RAGIONE DEL COSTO	2016	2017	2018	2019
Acquisizione dati e veicolazione FE <i>annuali</i> (SOGEI)	2,75	5,5	5,5	5,5
Elaborazione e messa a disposizione dati (SOGEI)	2,15	4,3	4,3	4,3
Acquisto/realizzazione software (SOGEI)	1,22			
TOTALE	6,12	9,8	9,8	9,8

La disposizione dell'articolo 2 introduce, a partire dal 1 gennaio 2017, una nuova modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate da parte di tutti i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizio al minuto e attività assimilate: la nuova modalità è opzionale, salvo che per i soggetti che effettuano cessioni di beni mediante distributori automatici.

La nuova modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate sostituisce l'obbligo di registrazione dei corrispettivi ex art. 24 del d.P.R. n. 633/72.

La disposizione prevede che la trasmissione avvenga direttamente da apparecchi dotati di tecnologia in grado di garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, demandando ad apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle informazioni da trasmettere, dei tracciati, degli standard di sicurezza e, in generale, delle caratteristiche tecniche di tale hardware che, oltre agli abituali registratori di cassa, potrebbero consistere in semplici dispositivi mobili: gli stessi POS potrebbero essere implementati per offrire soluzioni in grado di coniugare memorizzazione, certificazione, pagamento e trasmissione dei dati dei corrispettivi, andando a sostituire anche i cc.dd. "bollettari madre/figlia" con cui oggi vengono rilasciate le ricevute fiscali.

Per l'attuazione della disposizione in argomento non sono previsti oneri a carico dello Stato.

Per i soggetti che esercitano l'opzione di trasmissione telematica delle fatture e dei dati dei corrispettivi, l'articolo 3 introduce: specifici incentivi sotto forma di riduzione di adempimenti fiscali (eliminazione comunicazioni "spesometro" e "black list"; eliminazione elenchi Intrastat relativi alle prestazioni di servizi ricevute ed agli acquisti di beni); l'accelerazione dei rimborsi, che potranno essere eseguiti in via prioritaria dall'Agenzia delle entrate.

L'introduzione della disposizione non comporta oneri a carico dello Stato. In particolare, l'opzione del contribuente per la trasmissione telematica delle fatture agli uffici dell'Amministrazione finanziaria non riduce le informazioni che l'Agenzia delle entrate acquisisce oggi con le comunicazioni da ultimo menzionate, perché le informazioni che si otterranno con la trasmissione telematica dei dati consentiranno all'Agenzia di ottenere un numero di informazioni equivalente e più tempestivo di quelle ottenute con le comunicazioni "spesometro" e "black list". Non viene pertanto, ridotta la capacità di analisi del rischio e controllo dell'Amministrazione finanziaria, permanendo, anche in caso di opzione per il sistema disciplinato dagli articoli 1 e 2 gli effetti incrementali delle entrate previsti dalla normativa di cui agli art. 21 del dl n. 78/10 e art. 11, comma 1, del dl n. 40/10).

L'articolo 4 introduce disposizioni volte a ridurre gli adempimenti amministrativi e contabili nei confronti dei soggetti di minori dimensioni e start up che optano per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle fatture e dei dati dei corrispettivi.

In particolare, la disposizione prevede che il contribuente che esercita l'opzione e rientra nelle categorie appositamente individuate con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze: riceva dall'Agenzia delle entrate gli elementi informativi per la liquidazione periodica e la dichiarazione annuale IVA; non sia più obbligato alla registrazione ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/1972; possa ottenere i rimborsi senza necessità di garanzie o visto di conformità.

Per l'attuazione della disposizione in argomento non sono previsti oneri a carico dello Stato.

L'articolo 7 dispone l'abrogazione delle norme non più compatibili con il nuovo sistema opzionale di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Per l'attuazione della disposizione in argomento non sono previsti oneri a carico dello Stato.

Alla copertura degli oneri complessivi derivanti dal provvedimento, pari a 6,12 milioni di euro per l'anno 2016 e a 9,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Al citato fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono confluite le risorse finanziarie, pari a 154,4 milioni di euro per l'anno 2015 e 172,8 milioni di euro a decorrere dal 2016, derivanti dal decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 riguardante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata" e dal decreto legislativo 15 dicembre 2014

n. 188, riguardante “Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23.